

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2269

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Disposizioni in favore delle imprese agricole nonché delega al Governo per la semplificazione della normativa in materia di agricoltura

Presentata il 3 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave crisi finanziaria che ha colpito duramente il nostro Paese, ha danneggiato anche il settore dell’agricoltura.

Va ricordato, comunque, come il settore agricolo ha saputo assorbire meglio di altri la recessione economica dal 2008 fino ad oggi, mettendo in risalto la capacità dei nostri imprenditori: infatti va dato loro il merito di aver saputo fronteggiare il calo della domanda di prodotti agroalimentari, che già nel 2011 aveva perso il 6,8 per cento rispetto all’anno pre-crisi, il 2007, e che, nel 2012, con un’ulteriore flessione del 3,2 per cento, aveva portato la sua contrazione a -10 per cento.

Anche l’agricoltura, quindi, nel 2012 ha iniziato, nonostante avesse reagito bene nel periodo di crisi, a subire contraccolpi.

Ne è testimonianza la caduta della produzione (-3,3 per cento), del valore aggiunto agricolo (-4.4 per cento) e della

domanda dei prodotti alimentari (-3,2 per cento).

La crisi del settore agricolo evidenziata nei dati citati ha inevitabilmente determinato anche una contrazione dell’occupazione, che ha registrato un calo notevole dal 2007 al 2012.

Per questo è necessario intervenire con interventi mirati per sostenere i nostri imprenditori agricoli e consentire loro di poter continuare a competere nei mercati europei e internazionali.

In particolare la presente proposta di legge è volta a prevedere un programma di interventi finanziari per sostenere la competitività delle nostre imprese agricole.

Vanno in questo senso le disposizioni contenute nell’articolo 2, che prevedono la possibilità di beneficiare di contributi nel caso in cui gli imprenditori agricoli abbiano subito un danno economico derivante dal rifiuto di un finanziamento

bancario ovvero dalla revoca di un fido bancario.

All'articolo 3 sono stabilite agevolazioni per il carburante utilizzato nel settore agricolo.

All'articolo 4 sono previste misure per la riduzione del cuneo fiscale nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori a tempo indeterminato o determinato.

All'articolo 5 si prevede un regime di semplificazione in modo da superare l'eccessiva burocrazia che ancora esiste nel settore agricolo.

All'articolo 6 è previsto un credito d'imposta per favorire le imprese che producono prodotti agroalimentari in modo da renderle competitive nei mercati europei e internazionali.

L'articolo 7 prevede che le pubbliche amministrazioni competenti favoriscano l'accesso ai programmi di aiuto europeo.

L'articolo 8 prevede misure per favorire l'imprenditoria femminile, mentre l'articolo 9 interviene a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani.

L'articolo 10 introduce misure agevolative per le imprese vivaistiche che si rendono necessarie in quanto i vivaisti produttori di piante da orto si sono trovati

« schiacciati » all'interno della filiera perché obbligati ad applicare l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che prevede sanzioni nel caso in cui l'acquirente di prodotti agroalimentari non rispetti i termini di pagamento ivi previsti. Tale normativa si applica alle imprese vivaistiche che devono acquistare i semi dalle aziende sementiere, ma non si applica quando le stesse imprese esigono il pagamento da parte degli agricoltori loro clienti. Pertanto si prevede che il citato articolo 62, comma 3, non si applichi alle imprese vivaistiche.

L'articolo 11 prevede disposizioni agevolative per l'accesso al credito da parte delle imprese agricole.

La proposta di legge, in sintesi, è finalizzata a contrastare la crisi del settore agricolo mediante agevolazioni mirate che possano consentire alle nostre imprese di crescere e di recuperare competitività.

Le imprese agricole rappresentano ancora un settore strategico per la nostra economia e, pertanto, esse devono essere salvaguardate e aiutate a superare questo difficile momento di crisi che ha colpito tutti i settori produttivi del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge reca disposizioni in favore delle imprese agricole, singole o associate, che versano in situazione di difficoltà a causa della grave crisi di mercato, al fine di garantire l'incremento del loro reddito e della loro produttività.

2. Per l'attuazione della finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2.

ART. 2.

(Agevolazioni in caso di mancata concessione di un finanziamento da parte delle banche o della revoca di un fido bancario).

1. I soggetti titolari di imprese agricole in situazione di difficoltà ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, che hanno subito, da parte di banche o di intermediari creditizi, il rifiuto di una richiesta di finanziamento per la propria attività o la revoca di un fido bancario che ha comportato loro un danno economico sotto forma di mancato guadagno relativo all'attività esercitata, sono ammessi a beneficiare del contributo del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 1.

ART. 3.

(Agevolazioni fiscali per il carburante utilizzato nel settore agricolo).

1. Al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « in lavori agricoli, orticoli » sono sostituite dalle seguenti: « nel settore agricolo, in lavori orticoli ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal punto 5 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro.

ART. 4.

(Riduzione delle aliquote contributive).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro agricoli che impiegano lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato sono ridotte nella misura dello 0,10 per cento per la quota a carico dei datori di lavoro e dello 0,30 per cento per la quota a carico del lavoratore.

ART. 5.

(Delega al Governo per la semplificazione della normativa in materia di agricoltura).

1. Al fine di procedere alla semplificazione della normativa in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno

o più decreti legislativi, recanti testi unici delle disposizioni vigenti divise per settori omogenei.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) revisione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura al fine di ridurre i termini procedurali e di ampliare le ipotesi di applicazione del principio del silenzio assenso allo scopo di facilitare, in particolare, l'avvio dell'attività nel settore agricolo;

c) revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al fine di coordinare l'attività dei soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente ed evitare duplicazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione del parere di cui al comma 4, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

ART. 6.

(Interventi per favorire il Made in Italy all'estero).

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi

dell'allegato I del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non compresi nel citato elenco di cui all'allegato I del TFUE, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2015 e 2016, nel limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 1, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per la realizzazione e per l'ampliamento delle reti e delle infrastrutture logistiche e distributive, finalizzati a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari al di fuori del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 1.

ART. 7.

(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europeo).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modi-

ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono ai soggetti che presentano richiesta per la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni da parte dell'Unione europea le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle richieste per agevolare la fruizione degli aiuti, dei contributi e delle agevolazioni, e predispongono apposite circolari esplicative e applicative »;

b) al comma 8, secondo periodo, la parola: « prioritariamente » è soppressa.

ART. 8.

(Interventi per favorire l'imprenditoria femminile).

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nel settore agricolo e agroalimentare, all'articolo 1, comma 31, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le parole: « , favorendo in particolare le giovani imprenditrici ».

ART. 9.

(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani).

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e il ricambio generazionale alle imprese di cui al comma 4 sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari allo 0,5 per cento, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.

2. I mutui agevolati di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il

settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui agevolati di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile.

4. I mutui agevolati di cui al comma 1 sono concessi alle imprese:

a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di concessione degli stessi mutui;

b) di micro e piccola dimensione, come definite ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

c) esercitanti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

d) costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale;

e) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni, e amministrata da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni;

f) in cui i giovani imprenditori agricoli che amministrano o conducono l'impresa, di cui alla lettera *e)*, sono subentrati nella conduzione di un'intera azienda agricola e presentano progetti per lo sviluppo o per il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

ART. 10.

(Interventi agevolativi per le aziende vivaistiche).

1. All'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « Per i contratti di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi ad acquisti effettuati dagli imprenditori orticolo-vivaisti, ».

ART. 11.

(Interventi per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi calamitosi).

1. Alle imprese agricole, singole o associate, e alle cooperative agricole che hanno subito danni a causa di calamità verificatesi nel corso degli anni dal 2008 al 2013 sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) finanziamenti decennali a tasso agevolato, con preammortamento di tre anni, per fare fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, anche se scadute e non pagate o se, in scadenza, già prorogate o in corso di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) un prestito quinquennale a tasso agevolato qualora abbiano subito un danno a causa della carenza idrica pari al 35 per cento della produzione lorda.

2. Per potere usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese agricole devono essere iscritte nel registro delle imprese ed essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concesse alle imprese agricole danneggiate previa presentazione di autocertificazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono garantite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0058230